

Committente:

NB6 S.R.L.Via San Giorgio 2/2
40121 Bologna

titolo del progetto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "TARONA"

REGIONE: EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA: PARMA

COMUNE: FONTEVIVO

Elaborato

numerazione

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**S01****Responsabile progettazione**

Prof. Ing. Giacomo Bizzarri - Via Cagni 1/4 - 42124 Reggio Emilia

Responsabile aspetti paesaggistici e ambientali

Ambiter s.r.l. - Via Nicolodi 5/a - 43126 Parma

Direttore Tecnico

Dott. Giorgio Neri

Data di emissione

Giugno 2021

rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			

Collaboratori:

Dott. Ing. Leonardo Fumelli

Dott. Ing. Florian Hoxhaj

Aspetti geologici, ambientali e paesaggistici:

Dott. Amb. Gabriele Virgili - Ambiter s.r.l.

Dott. Amb. Alessio Ravera - Ambiter s.r.l.

Dott. Nat. Silvia Del Fiore - Ambiter s.r.l.

Dott. Geol. Adriano Biasia - Ambiter s.r.l.

Dott. Arch. Daniela Pisciotto - Ambiter s.r.l.

Dott. leg. Rossana Valentini - Ambiter s.r.l.

Valutazione rischio incendi:

Per.Ind. Michele Rainieri

Timbro e firma:

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Definizione della procedura a cui sottoporre il progetto in analisi	4
2	CONFORMITA' DELL'INTERVENTO IN PROGETTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE	5
3	PIANI DI LIVELLO SOVRAREGIONALE.....	9
3.1	Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)	9
3.2	Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	14
4	PIANI DI LIVELLO REGIONALE	22
4.1	Piano Energetico Regionale (P.E.R.)	22
4.2	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).....	23
5	PIANI DI LIVELLO PROVINCIALE	26
5.1	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	26
5.1.1	<i>Coerenza del progetto con il PTCP.....</i>	<i>26</i>
5.2	Piano Infraregionale delle Attività Estrattive di Parma (PIAE)	36
6	PIANI DI LIVELLO COMUNALE.....	38
6.1	Piano Strutturale del Comune di Fontevivo (PSC)	38
6.1.1	<i>Coerenza del progetto con il PSC.....</i>	<i>38</i>
6.2	Piano delle Attività Estrattive (PAE)	42
7	ANALISI DI COMPATIBILITA' CON I VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA.....	44
7.1	Vincoli di tutela naturalistica	44
7.1.1	<i>Parco Fluviale Regionale del Taro</i>	<i>44</i>
7.1.2	<i>Sito -ZSC-ZPS IT4020021 “Medio Taro”.....</i>	<i>44</i>
7.2	Vincoli di tutela paesaggistica	45
7.2.1	<i>Indicazioni contenute nel D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010</i>	<i>46</i>
5.1	Vincoli archeologici.....	47
8	ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INTRODOTTI DALLA DGR 15158/2018	48
8.1	Cumulo con altri progetti	48
8.2	Rischio di incidenti.....	48
8.3	Riserve, parchi naturali ed altre zone ambientalmente sensibili	48
8.4	Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati	49
8.5	Zone a forte densità demografica.....	49
8.6	Zone di importanza storica, culturale e archeologica	50
8.7	Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 d.lgs. 228/2001)	50

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

ELENCO TAVOLE

- Tavola QRP-01 - Stralcio Tavola C1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" del PTCP;
Planimetria, Scala 1:15.000
- Tavola QRP-02 – Stralcio Tavola 6 dell'Allegato 4 "Approfondimento in materia di tutela delle acque" al PTCP
Planimetria, Scala 1:10.000
- Tavola QRP-03 - Stralcio Tavola 15 dell'Allegato 4 "Approfondimento in materia di tutela delle acque" al PTCP
Planimetria, Scala 1:10.000
- Tavola QRP-04 - Stralcio Tavola C5B "Rete Ecologica della Pianura Parmense" del PTCP;
Planimetria, Scala 1:10.000
- Tavola QRP-05 - Stralcio Tavola C6 "Ambiti rurali" del PTCP;
Planimetria, Scala 1:10.000
- Tavola QRP-06 - Stralcio Tavola PSC-2 "Ambiti rurali" del PTCP;
Planimetria, Scala 1:10.000
- Tavola QRP-07 - Stralcio Tavola PSC-3 "Progetto del territorio comunale"
Planimetria, Scala 1:10.000
- Tavola QRP-08 – Piano di completamento – Sistemazione 2014
Planimetria, Scala 1:2.000
- Tavola QRP-09 - Vincoli di tutela naturalistica
Planimetria, Scala 1:10.000
- Tavola QRP-10 - Rappresentazione delle aree contermini alla fascia dei 150 m del F. Taro
Planimetria, Scala 1:3.000

1 INTRODUZIONE

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico (QRP) sono descritte ed esaminate, in accordo con le disposizioni della L. R. 4/2018 e s.m.i. e del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le indicazioni tecnico – legislative presenti negli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento all’area in cui si colloca l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in esame ed allo specifico tema trattato.

In particolare sono stati considerati i seguenti piani territoriali e piani di settore:

- Piano dell’Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
- Piano Energetico Regionale (PER);
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE)
- Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Fontevivo;
- Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Fontevivo.

E’ stata, inoltre, condotta un’analisi dei vincoli di tutela naturalistica e di vincoli di tutela sui beni storico - culturali e paesaggistici nonché sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti; in particolare è stata valutata la conformità dell’intervento alle disposizioni della Deliberazione Assembleare della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 (Linee guida Regionali), del D.Lgs. 387/2003 s.m.i. e della L.R. 10/1993.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore, analizzate nel presente Quadro di Riferimento Programmatico, sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte degli interventi in progetto, compresa la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

1.1 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale dal D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (identificati negli Allegati alla Parte II), sono sottoposte alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato IV. Tra queste si evidenzia che al punto 2, lett. b) sono riportati gli *“Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”*, tra i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici; la L. R. n.4/2018, come modificata dalla L. R. 27 Dicembre 2018, n. 24, riporta la stessa categoria di opere nell'Allegato B.2, al punto B.2.8.

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nella porzione nord-orientale del territorio comunale di Fontevivo, di un impianto fotovoltaico per una potenza elettrica complessiva di circa 9,9 MWp

Per la categoria di opera descritta la normativa prevede quindi l'attivazione della procedura di assoggettabilità a VIA, come stabilito dall'art. 5 comma 1, lett. a) della L. R. 4/2018 e s.m.i.

Si evidenzia che il “Decreto semplificazione” (D.L. 22/2021) ha recentemente modificato l'Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. introducendo tra i progetti da sottoporre alla procedura di VIA di competenza statale anche *“gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”*.

Il progetto in esame non supera tale soglia e pertanto ai sensi del D.Lgs 152/06 Allegato IV punto 2, lett. b) sopra richiamato è sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Per quanto attiene all'individuazione dell'Autorità competente, si specifica che, ai sensi dell'art. 7, comma 2), lett. a) della L.R. 4/2018 e s.m.i., l'intervento in esame rientra tra i progetti di competenza della Regione (con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015).

Si evidenzia che nella medesima area di progetto era già stato presentato un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per il quale si erano concluse positivamente le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/2013) e di autorizzazione unica (Determina dirigenziale Provincia di Parma n. 1058/2013), attestando la compatibilità ambientale dell'intervento. I termini di durata temporale degli atti summenzionati sono decorsi e gli impianti autorizzati non sono stati realizzati.

2 CONFORMITA' DELL'INTERVENTO IN PROGETTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE

Il 6 Dicembre 2010 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha emanato la Delibera n. 28 avente come oggetto la “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”. Nell'Allegato 1 della Delibera sono elencati e descritti i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Regione Emilia - Romagna; per l'individuazione e la localizzazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato in oggetto “occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.”

Al punto A) di tale Allegato sono elencate le aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (Tabella 2.1.1).

Tabella 2.1.1 – Valutazione sintetica della coerenza con le disposizioni del Punto A) dell'Allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 28 del 2010.

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo			Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
1	Zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrare nel PTPR, ovvero nei piani provinciali e comunali che ne abbiano dato attuazione.	1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.P.R.)	L'area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
		1.1 sistema forestale e boschivo (art. 10 P.T.P.R.)	
		1.2 zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 P.T.P.R.)	
		1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 P.T.P.R.)	
		1.4 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, c.1, lettera a., del P.T.P.R.	
		1.5 calanchi (art. 20 c. 3 P.T.P.R.)	
		1.6 complessi archeologici ed aree di accertata consistenza archeologica (art. 21 c.3 lettere a. e b1. del P.T.P.R.)	
		1.7 immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141bis del medesimo Decreto Legislativo	
		1.8 aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi	

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**


Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo			Valutazione coerenza progetto	sintetica dell'opera	di in
		boschivi"			
2	Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.		L'area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.		
3	Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/1991 nonché della L.R. 6/2005.				
4	Le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, designata in base alla Direttiva 92/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale), nonché delle Zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.				
5	Le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate sulla base della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti le acque lentiche costiere, così come individuate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/08.				

Nella figura seguente è riportato lo stralcio della “*Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici - Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")*”, con l'indicazione dell'area interessata dalle installazioni di progetto. In riferimento a tale carta, si specifica che essa “*costituisce una rappresentazione meramente ricognitiva delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010) e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi (lettera B dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010)*”.

Dalla lettura della “*Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici*”, analizzata congiuntamente alle indicazioni contenute nella Deliberazione, si evince che l'area interessata dal progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra in valutazione ricade in area bianca, ovvero priva di vincoli (vedi figura 2.1.1). Si evidenzia in particolare che l'impianto non interesserà aree classificate al punto B.1 della già menzionata D.A.L., campite in fucsia nella figura seguente; nello specifico l'impianto non interesserà le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua, nel caso specifico si tratta delle fasce di tutela del F. Taro. In merito a questo aspetto si rimanda anche a quanto meglio dettagliato nel successivo capitolo 7.2.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)



A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:



A 1)

le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

- A 1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
- A 1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
- A 1.2. zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
- A 1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)

B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:



B 1)

le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;

Figura 2.1.1 – Stralcio della Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici foglio 181-SE. In blu è indicato il perimetro dell'impianto.

Nel caso in esame, l'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un'ex area di cava non suscettibile di ulteriore sfruttamento, con ripristino finale ad uso agricolo; nello specifico il piano di coltivazione prevedeva il recupero agricolo con siepi perimetrali e fascia tampone, lungo il perimetro est.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

Ad oggi l'area è stata ripristinata dal punto di vista morfologico e vegetazionale ed è prossima al collaudo definitivo.

Parte dell'area era già stata oggetto di collaudo, ma mai tornata all'uso agricolo, in quanto a causa delle limitate dimensioni e di una redditività economica insufficiente non si è mai concretizzato un effettivo interesse per uno sfruttamento agricolo produttivo. Nei terreni marginali di ex cava, come quello costituente l'area di impianto, la potenzialità produttiva agricola è, infatti, generalmente scarsa e tale da richiedere un continuo apporto di elementi nutrizionali, soprattutto di origine organica, che possono determinare un aumento dei costi e una conseguente passività di bilancio per l'imprenditore agricolo. Nel caso specifico tale condizione è accentuata dal fatto che, come previsto dal Piano di Coltivazione approvato, per il tombamento del vuoto di cava sono stati impiegati i materiali derivanti dallo scavo della galleria ferroviaria di Valico in comune di Solignano (smarino).

L'area è quindi idonea alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, come indicato dalla Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica", che al punto C) precisa che nelle zone agricole, *“fuori dalle aree di cui alla lettera A [quelle vincolate dal PTCP e dal PTPR], sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B: (...) h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava”*.

3 PIANI DI LIVELLO SOVRAREGIONALE

3.1 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, della L. 183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po.

Il Piano attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico; in modo particolare è perseguito il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali (con particolare attenzione a quelle degradate) anche attraverso usi ricreativi.

Si consideri al riguardo che, rispetto al 2001 (anno di approvazione del PAI vigente con D.P.C.M. 24 Maggio 2001), il Piano è stato modificato da successive varianti, che hanno portato all'attuale delimitazione delle Fasce fluviali A, B e C, opportunamente aggiornate a seguito delle nuove conoscenze acquisite e della più recente disponibilità del DTM (Digital Terrain Model).

La Figura 2.1.1 riporta lo schema delle fasce fluviali sopra descritte.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)




Figura 2.1.1 – Schema fasce fluviali PAI

Di seguito sono riportati i principali articoli delle NTA del PAI che contengono vincoli e/o prescrizioni che direttamente o indirettamente possono riguardare l'attività estrattiva in progetto.

Art. 29 – Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Ai sensi del comma 1 il PAI *persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.*

Ai sensi del comma 2 *nella Fascia A sono vietate:*

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;*
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

- c) *la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);*
- d) *le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;*
- e) *la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;*
- f) *il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.*

Ai sensi del comma 3 nella Fascia A sono per contro consentiti:

- a) *i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;*
- b) *gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- c) *le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;*
- d) *i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;*
- e) *la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;*
- f) *i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;*
- g) *il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;*
- h) *il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;*
- i) *il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
- j) *l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;*
- k) *l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.*

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

Ai sensi del comma 4, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Ai sensi del comma 5, gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30 – Fascia di esondazione (Fascia B)

Ai sensi del comma 1 nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Ai sensi del comma 2 nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;*
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;*
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.*

Ai sensi del comma 3 sono per contro consentiti:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;*
- b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;*
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;*
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;*
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.*

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

Ai sensi del comma 4 gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Ai sensi del comma 1, nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

Ai sensi del comma 2, i Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Ai sensi del comma 3, in relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Ai sensi del comma 4, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Ai sensi del comma 5, nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Per quanto riguarda le fasce di tutela fluviale si rimanda a quanto stipulato con il Protocollo d'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma relative all'attuazione del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po” (PAI) ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'art. 21 della L. R. Emilia - Romagna 24 marzo 2000, n. 20 e dell'art. 1, comma 11 delle norme di attuazione del PAI tra:

- l'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la Provincia di Parma;

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

- la Regione Emilia – Romagna.

Nello specifico all'articolo 1 “Finalità ed effetti dell'Intesa” del Protocollo d'Intesa è sancito che:

1. [...]
2. *Per effetto della presente Intesa e per tutta la durata della stessa, **il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma, assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente**, con i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui alle norme successive.*
3. *In virtù della stipulazione della presente Intesa, relativamente all'ambito territoriale della Provincia di Parma **il PTCP attua le finalità e gli obiettivi del PAI**, specificandone ed articolandone i contenuti e, in particolare, circostanziandoli e coordinandoli con le finalità di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici, allo scopo di assicurare, per detto territorio, la realizzazione di un assetto idraulico ed idrogeologico idoneo a garantire un livello di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti non inferiore a quello del PAI e basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio di quelle contenute in detto Piano stralcio.*
4. *In ogni caso, le disposizioni del PTCP per le materie oggetto della pianificazione di bacino per l'assetto idraulico ed idrogeologico sono da ricondurre ai principi e gli indirizzi contenuti nelle seguenti Norme di Attuazione del PAI: art. 1, commi 3, 7 e 9; art. 2; art. 6; art. 9, comma 12; art. 18, comma 3; art. 24; art. 29, comma 1; art. 30, comma 1.*

La sottoscrizione dell'Intesa, tra Provincia di Parma e Autorità di Bacino del Fiume Po e Regione Emilia-Romagna, in data 14/06/2011 ha lo scopo di conferire al PTCP il valore e gli effetti del PAI.

L'area d'intervento è suddivisa in due settori dal limite della fascia C, il settore orientale ricade in fascia C, mentre il settore occidentale dell'area d'intervento è esterno alla fascia, pertanto vista la validità dell'intesa sopra richiamata, per gli approfondimenti in merito alle disposizioni in materia di tutela fluviale si rimanda alla trattazione degli articoli relativi del PTCP (vedi § 5.1).

3.2 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito PGRA) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire “*un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]*” (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

Dopo un lungo *iter*, i PGRA (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

L'area di studio è ricompresa nel Distretto Padano, in cui ricadono le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del “Programma di Misure” relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (ex art. 7, c. b) del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel PGRA che definisce, *“in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.”*

Per il Piano in esame è stata, inoltre, verificata la coerenza con la previgente pianificazione di bacino del F. Po per l'assetto idrogeologico (PIA e PAI Delta). Verificato che il PGRA *“agisce in un'ottica di efficace coordinamento con il PAI e con la Pianificazione di emergenza della Protezione Civile”*, si è palesata la necessità di procedere ad un aggiornamento degli elaborati della vigente pianificazione del PAI e PAI Delta, non risultando sovrapponibili le aree allagabili rispetto alle Mappe redatte ai sensi del D. Lgs. 49/2010 oltre che mancanti quelle relative alle coste lacuali e marine e lungo i reticoli irrigui e di bonifica.

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle sopra citate mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE).

Le *Mappe della pericolosità* riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto ricade:

- internamente allo scenario di pericolosità P2, per il reticolo secondario di pianura;
- in adiacenza ma esternamente allo scenario di pericolosità P2 del reticolo principale di pianura.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

Le figure seguenti, che mostrano gli scenari di pericolosità dei singoli reticoli e nel complesso dell'area indagata.




Figura 3.1.1 - Stralci della *Mappa della Pericolosità* - sezione 181SE – Fontevivo del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Reticolo Principale a sinistra e secondario di pianura a destra; in blu l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto.




Figura 3.1.2 - Stralcio della *Mappa della Pericolosità* - sezione 181SE – Fontevivo del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, della situazione complessiva dell'area sommando la pericolosità del Reticolo Principale e del Reticolo Secondario di pianura; in blu l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

(Segue legenda)

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)




Figura 3.1.3 – Legenda degli scenari della Mappa di Pericolosità del PGRA

Le *Mappe del rischio* segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) ed il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante con diversa colorazione: giallo (*R1 - Rischio moderato o nullo*), arancione (*R2 - Rischio medio*), rosso (*R3 - Rischio elevato*), viola (*R4 - Rischio molto elevato*).

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto ricade:

- internamente allo scenario di Rischio R1, per il reticolo secondario di pianura;
- in adiacenza allo scenario di Rischio R2, l'area afferente all'ex cava Tarona, in adiacenza allo scenario di Rischio R1, l'area afferente all'ex cava Romitaggio del reticolo principale di pianura.

Le figure seguenti mostrano gli scenari di rischio dei singoli reticoli e nel complesso dell'area indagata.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)




Figura 3.1.4 - Stralcio della Mappa del Rischio - sezione 181SE – Fontevivo del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Reticolo Principale a sinistra e secondario di pianura a destra; in blu l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto.




Figura 3.1.5 - Stralcio della *Mappa del Rischio* - sezione 181SE – Fontevivo del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, della situazione complessiva dell'area sommando la pericolosità del Reticolo Principale e del Reticolo Secondario di pianura; in blu l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

(segue legenda)

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)



Figura 3.1.6 – Legenda degli scenari della Mappa di Rischio del PGRA

Per il Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP) e per le corrispondenti aree a diversa pericolosità (P3, P2 e P1), il Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015, fornisce già riferimenti normativi precisi negli art. 58 (PAI).

In coerenza con tali riferimenti, nelle more della definizione delle disposizioni regionali complete, che potranno eventualmente dettagliare ulteriormente specifici casi e situazioni, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI – PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, la DGR 1300/2016 chiarisce che:

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2, si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.

A completamento di quanto indicato si richiamano anche l’art. 39 del PAI “Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica” e 11bis del PAI Delta “Disposizioni in materia di attività edilizia nelle Fasce A, B e C1”, relativi ai territori delle fasce A e B ricadenti all’interno dei centri edificati ovvero dei territori urbanizzati.

Nelle more di adozione delle Varianti al PAI relative alle fasce fluviali previste nel PGRA secondo il programma predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume Po da realizzare prioritariamente in quei sottobacini idrografici dove i quadri conoscitivi sono maggiormente aggiornati e completi o dove si sono verificati recenti eventi alluvionali (per le aste dei fiumi Secchia, Trebbia, Arda, Parma e Baganza, Nure), per le aree P3 e P2 ricadenti nei territori di pianura non già ricomprese nelle fasce fluviali A e B del PAI vigente ovvero dei PTCP aventi valore e effetto di PAI si applicano le norme dell’art. 31, c. 4 e 5 del PAI, ovvero le equivalenti norme dei PTCP.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

In tali casi, nelle aree urbanizzabili e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico di dettaglio che consenta di definire la compatibilità o meno della previsione con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.

Nel caso specifico la pericolosità è data del Reticolo Secondario di Pianura (RSP), il cui ambito di riferimento è costituito dai corsi d'acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio-bassa pianura padana; nel caso dell'area in esame il corso d'acqua che potrebbe determinare la pericolosità di un rischio di alluvione è il T. Recchio.

Nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione:

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

Le successive indicazioni operative vanno considerate per il rilascio dei titoli edilizi relativi ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) interventi di nuova costruzione;
- c) mutamento di destinazione d'uso con opere.

Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture

- la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;
- evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione
- favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione.

La realizzazione del parco fotovoltaico prevede la messa in opera di moduli sollevati da terra e il mantenimento dell'area a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna (che comunque non sarà impermeabilizzata); il

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

progetto non prevede la realizzazione di platee né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione della fondazione in c.a. su cui verrà posata la cabina BT/MT a servizio dell'impianto). Gli stessi cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice ricoprimento in terra degli stessi.

Per quanto attiene alla gestione delle acque di dilavamento l'attività estrattiva, in fase di ripristino morfologico, ha previsto la realizzazione di un piano regolare debolmente inclinato (0,2%), e la realizzazione, lungo i lati nord-occidentale e settentrionale, di un canale di adeguata sezione con la funzione di allontanare le acque di dilavamento.

Gli interventi di modellazione morfologica del suolo consentono l'installazione delle opere progettuali senza che si rendano necessari ulteriori interventi di rimodellazione del terreno.

Le installazioni non interferiranno quindi con il deflusso delle acque meteoriche, che sarà garantito secondo le indicazioni del progetto di Variante dell'attività estrattiva nel Polo G7, nel rispetto delle condizioni di invarianza idraulica.

Gli impianti elettrici e i pannelli fotovoltaici non risentono del rischio di inondazione, in quanto progettati per resistere alla presenza di acqua.

L'impianto è quindi compatibile con il (moderato o nullo) rischio idraulico evidenziato.

4 PIANI DI LIVELLO REGIONALE

4.1 PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R.)

Il Piano Energetico Regionale (di seguito P.E.R.), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1 Marzo 2017, fissa le strategie e gli obiettivi della Regione Emilia – Romagna per clima ed energia sino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo delle energie rinnovabili (obiettivo al quale il presente progetto intende concorrere), di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia quali *drivers* di sviluppo dell'economia regionale.

Per la Regione Emilia – Romagna diventano, pertanto, strategici i seguenti obiettivi:

- La riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- L'incremento al 20% al 2020 ed al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- L'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 ed al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le relative ricadute all'interno del territorio regionale, sono i tre settori su cui si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal P.E.R.

Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche della Regione Emilia – Romagna, il P.E.R. è affiancato dal Piano Triennale di attuazione 2017 – 2019.

Dalla consultazione della Relazione relativa alle *“Policies attuate e monitoraggio dei risultati raggiunti”* del Piano, emerge che, in termini assoluti, lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale gli obiettivi dello scenario tendenziale¹ del P.E.R. sono pari a 2.533 MW (in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia - Romagna), mentre quelli dello scenario obiettivo, pari a 4.333 MW, appaiono più lontani da raggiungere.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico preso in esame intende senza dubbio concorrere al raggiungimento di tali obiettivi.

¹ Il P.E.R., nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario “tendenziale” ed uno scenario “obiettivo”. Lo **scenario energetico tendenziale** tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance. Lo **scenario obiettivo** punta invece a tragguardare gli obiettivi Ue clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla riduzione delle emissioni serra, che costituisce l'obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall'UE. Questo scenario è supportato dall'introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia - Romagna e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale – Quadro di Riferimento Programmatico (OPB)

4.2 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020, primo Piano di livello regionale per il risanamento e la gestione della qualità dell'aria, è stato elaborato dalla Regione Emilia - Romagna in attuazione del D. Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Il Piano è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 Aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 Aprile 2017, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Il PAIR è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia - Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea. L'orizzonte temporale massimo per il raggiungimento di suddetti obiettivi è fissato all'anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali. Il PAIR individua, altresì, alcune misure da attuarsi in fase successiva, in un'ottica di programmazione di lungo periodo, al fine di mantenere i risultati conseguiti a fronte del prevedibile cambiamento del contesto socio – economico.

Lo scenario di Piano, ottenuto mediante il confronto tra gli scenari “di riferimento”, “tendenziale” e “obiettivo di piano”, mostra il rispetto, all'anno 2020, dei valori limite per gli inquinanti atmosferici critici PM₁₀, PM_{2,5}, NO_x su quasi tutto il territorio regionale. Il Piano considera che possano verificarsi superamenti dei limiti di legge residui, in particolar modo negli anni meteorologicamente più sfavorevoli ed in ogni caso localizzati in porzioni limitate di territorio; nell'eventualità che suddetti superamenti si verificassero, il Piano prevede misure aggiuntive.

Di seguito si riportano i principali articoli delle Norme Tecniche di Attuazione analizzati per la discussione del caso in esame.

Art. 4 – Zonizzazione di superamento

- 1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest caratterizzate da una qualità dell'aria omogenea.*
- 2. Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM₁₀ e di ossidi di azoto (NO_x).*
- 3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.*

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto è ricompresa in “area di superamento PM₁₀” (cfr. Allegato 2-A) ed entro la zonizzazione “IT0892 – Pianura Ovest” (cfr. Allegato 2-B), come desumibile dalla Figura 2.2.1. Si specifica, inoltre, che l'area di cui trattasi è posizionata in campo aperto.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)



ALLEGATO 2 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2**Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009****Allegato 2 - B - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010**

Figura 3.2.1 – Allegati 2-A e 2-B della Relazione di Piano (PAIR 2020 Emilia - Romagna).

Art. 12 – Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano – romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

- a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM_{10} al 2020;
- b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) al 2020;
- c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH_3) al 2020;
- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
- e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO_2) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D. Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D. Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Gli obiettivi di Piano, oltre ad essere espressi in termini di riduzione rispetto alle emissioni riscontrate nel 2010 (cfr. articolo 12 sopra richiamato), sono ulteriormente declinati per settore (produzione energia elettrica, riscaldamento edifici, industria, estrazione combustibili fossili, uso solventi, trasporti su strada, altri sorgenti mobili, rifiuti ed agricoltura) e suddivisi per Provincia.

Art. 20 – Saldo zero

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano *“la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo”*.

Come specificato nel § 9.7.1. della Relazione di Piano per *“ridotto al minimo”* s'intende il fatto che *“siano state adottate tutte le possibili misure di mitigazione che comportano la minimizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Le eventuali misure di compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica”*.

L'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO_2 e di altri inquinanti) rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali. Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al suo contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente e non presenta elementi di contrasto con gli obiettivi di Piano.

5 PIANI DI LIVELLO PROVINCIALE

5.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato con Del. C.P. n.71 del 25.7.2003.

Con Del. C.P. n.134 del 21/12/2007 è stata approvata una variante parziale al PTCP che ha apportato alcune modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla cartografia di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione.

In data 22/12/2008, con Delibera C.P. n.118, è stata approvata la Variante in materia di tutela delle acque, in adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia - Romagna.

In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il PTCP costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Gli interventi in progetto interessano zone normate da alcuni articoli del PTCP vigente, di seguito esaminati.

5.1.1 Coerenza del progetto con il PTCP

Nella seguente tabella si riporta la valutazione della coerenza del progetto con le norme del PTCP.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

Tabella 5.1.1 – Valutazione sintetica della coerenza del progetto con le norme del PTCP.

Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
Art. 10 Sistema forestale e boschivo	L'area d'intervento e la linea di collegamento sono esterne alle aree boscate individuate dalla Tavola C3 del PTCP (si veda figura seguente 5.1.1).	<p>Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 delle NTA del PTCP, sono sottoposti alle disposizioni i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce “area forestale” della legenda delle tavole C.3 in scala 1:25.000 del presente Piano.</p> <p>Si ribadisce che sia l'area su cui sorgerà l'impianto che il tracciato che seguirà la linea di connessione alla rete pubblica non prevedono l'interessamento di aree boscate.</p>




Figura 5.1.1 – Stralcio Tavola C3 del PTCP “Carta forestale” – In blu è indicato il perimetro dell’area dell’impianto e in magenta la linea di collegamento con la cabina primaria

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
<p><i>Art. 23 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei</i></p> <p><i>Allegato 4 “Approfondimenti in materia di tutela delle acque”</i></p>	<p>L'area di progetto ricade all'interno della Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi della Tavola C1 del PTCP (si veda figura fuori testo QRP-01)</p> <p>In base alla tavola 15 l'area di progetto ricade all'interno della <i>Zona di protezione settore A</i> (si veda la tavola fuori testo QRP-02), mentre secondo quanto riportato nella Tavola 6 l'area ricade in una zona definita a <i>Vulnerabilità a sensibilità elevata</i> (si veda la tavola fuori testo QRP-03)</p>	<p>Ai sensi dell'art. 23 le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche oggetto di derivazioni a fini idropotabili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni dell'art. 44, comma 1, lettera b) delle Norme del PTA della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05.</p> <p>Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole C.1, valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 “Approfondimenti in materia di tutela delle acque” contenuto nel presente Piano.</p> <p>Si evidenzia che gli impianti fotovoltaici non sono riconducibili alle tipologie di attività e impatti disciplinati negli articoli 12, 14, 16, 17 delle Norme Tecniche relative all'Allegato 4 del PTCP. Gli impatti potenzialmente a carico del sistema delle acque generati da tali tipologie di opere, infatti, riguardano esclusivamente il possibile, limitato, sversamento accidentale di olii in fase di cantiere, mentre non sono attesi scarichi idrici generati dall'attività dell'impianto. In particolare, per quanto riguarda il lavaggio delle aree esterne ed il trattamento delle acque di prima pioggia, vale quanto previsto dagli articoli 23 e 24 delle norme dell'Allegato 4.</p> <p>Nel caso considerato si specifica che l'intervento di progetto non determinerà l'impermeabilizzazione del suolo o la produzione di acque meteoriche di dilavamento.</p> <p>L'articolo 35 “Nuovi insediamenti” specifica che i nuovi insediamenti, di qualsiasi natura, non potranno alterare il coefficiente idrometrico. Inoltre dovranno il più possibile essere ridotte le aree impermeabilizzate salvo nel caso di specifici areali e specifiche disposizioni normative. Si evidenzia al riguardo che le opere progettuali non prevedono la realizzazione di platee né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione della fondazione in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto); si prevede infatti di mantenere l'area a prato, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.</p> <p>I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice ricoprimento in terra degli stessi.</p>


Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
Art. 25 - Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico	<p>L'area di progetto è esterna ai confine del Parco Fluviale Regionale del Fiume Taro e ai Siti delle Rete Natura 2000.</p> <p>Nello specifico (si veda figura seguente 5.1.2) si trova circa 400 m a nord rispetto al Parco del Taro e del Sito IT4020016 ZSC-ZPS “Medio Taro” e oltre 5 km a sud rispetto al Sito IT4020017 ZSC-ZPS “Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po” e al Sito ZSC-ZPS IT4020022 “Basso Taro”</p>	<p>La Tavola C.5 individua:</p> <p>a) il parco nazionale dell'Appennino Tosco;</p> <p>b) le perimetrazioni dei parchi regionali;</p> <p>c) le perimetrazioni delle riserve naturali;</p> <p>d) le perimetrazioni delle aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>e) gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali e delle riserve naturali esistenti, nonché le proposte di istituzione di nuove aree protette relative alle aree di cui alle lettere c) e d).</p> <p>Inoltre ai sensi del comma 4, al fine di costituire la rete ecologica prevista dal programma comunitario “Rete Natura 2000”, per la tutela della biodiversità e la conservazione degli elementi biotici e abiotici contenuti nelle aree ad alta sensibilità naturalistica ed ambientale, sono individuati in Tav. C.5.A i Siti di importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto 357 del 8/9/1997 è necessario sottoporre a Procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, progetti, piani non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.</p> <p>Essendo il progetto esterno ai Siti tutelati, ma trovandosi nelle vicinanze di aree importanti per la conservazione e il mantenimento della biodiversità e non essendo il progetto connesso al mantenimento dello stato di conservazione di specie e habitat, è stato corredato da modulo di pre-valutazione di incidenza così da escludere eventuali effetti indiretti sulla conservazione di specie e habitat tutelati.</p> <p>Per ulteriori dettagli in merito all'interessamento di vincoli di Tutela Naturalistica si rimanda al successivo § 7.1</p> <p style="text-align: right;">(segue figura)</p>


Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
	 <p>Figura 5.1.2 – Stralcio della Tavola C.5A del PTCP “Rete “Natura 2000” Individuazione Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS). In blu è indicato il perimetro dell'area dell'impianto e in magenta la linea di collegamento con la cabina primaria</p>	<p>Secondo quanto indicato nello stralcio riportato in figura 5.1.3 in corrispondenza degli impianti fotovoltaici, il progetto di tutela, recupero e valorizzazione non prevede interventi.</p> <p>Le norme del PTCP demandano ai Comuni la definizione, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, ulteriori progetti di tutela, recupero.</p> <p>L'intervento di progetto non evidenzia particolari elementi di incongruità con le disposizioni del presente articolo.</p> <p style="text-align: right;">(segue figura)</p>
<p>Art. 27 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione</p>	<p>L'area di progetto ricade all'interno del Progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ecosistemi padani del fiume Taro e dei fontanili</p>	

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)




Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
Art. 28 – Unità di paesaggio	L'area di interesse ricade all'interno dell'Unità di paesaggio n. 5 denominata "Alta pianura di Fidenza", al confine con l'Unità di paesaggio n. 4 denominata "Alta pianura di Parma" (Si veda figura seguente 5.1.4)	<p>Le caratteristiche principali dell'unità di paesaggio interessata dal progetto sono descritte nell'Allegato 2 del PTCP; gli elementi fisici, biologici ed antropici sintetizzati nel suddetto Allegato sono stati riportati nel Quadro di Riferimento Ambientale del presente Studio, nel paragrafo dedicato alla componente ambientale "Paesaggio e patrimonio storico-culturale".</p> <p>In questa sede è sufficiente elencare gli indirizzi di tutela previsti dal PTCP per l'unità di paesaggio considerata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.</i> <i>2. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali esistenti e potenziamento della loro naturalità tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione ambientale.</i> <i>3. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perfluviali ed i rilievi.</i> <i>4. Potenziamento della presenza antropica, tramite incentivazioni produttive e/o sgravi fiscali a favore delle attività artigianali ed agronomiche esistenti e prospettabili.</i> <i>5. Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall' All. 11 alle Norme Tecniche di Attuazione "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che contiene le linee guida per una corretta progettazione improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri tipo - morfologici e architettonico- costruttivi.</i> <p>Gli impianti di progetto saranno realizzati all'interno di un'area estrattiva che prevedeva una sistemazione finale agricola con realizzazione di siepi perimetrali e fasce tampone, lungo i confini dell'area.</p> <p>La realizzazione dell'impianto fotovoltaico sarà effettuata in piena coerenza con le previsioni del progetto di recupero dell'area, senza interferire con le zone destinate, dal progetto di sistemazione finale approvato, alla piantumazione di essenze vegetali.</p> <p>Gli interventi di piantumazione realizzati dalla sistemazione dell'area di cava (fascia tampone e siepe arbustiva perimetrale) concorreranno alla schermatura degli impianti, inoltre al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'impianto rispetto all'abitato di Tarona il progetto prevede la messa a dimora di un ulteriore filare arbustivo lungo i lati meridionali e occidentali dell'impianto, mediante la messa a dimora delle seguenti specie: Corniolo (<i>Cornus mas</i>), Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>), Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>), Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>) e Pallon di maggio (<i>Viburnum opulus</i>).</p> <p style="text-align: right;"><i>(segue figura)</i></p>

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)



Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
<p>Art. 29 bis - La rete ecologica della pianura parmense</p>	<p>L'area d'intervento non interagisce con corridoi, nodi ecologici, stepping stone (Si rimanda allo stralcio riportato nella figura fuori testo QRP-04).</p> <p>La figura mostra inoltre come l'area d'intervento sia esterna e separata dal Sito Rete natura 2000, dal quale in linea d'aria dista oltre 400 m.</p>	<p>Come indicato dal comma 2 dell'art. 29bis <i>le disposizioni dei (...) Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 inclusi nella Rete Ecologica, si sommano a quelle del presente articolo facendo prevalere la norma più restrittiva.</i></p> <p>In merito alle stepping stones, il comma 10 dell'art. 29bis, prevede che: <i>“i comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai sensi del primo comma del presente articolo (specificazione della rete ecologica), differenzino le Stepping Stone in Stepping Stones urbanizzate, ovvero ricomprese nel perimetro del territorio urbanizzato o totalmente o parzialmente edificate o comunque caratterizzate da usi non rurali e stepping stones non urbanizzate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di stepping stones non urbanizzate, gli interventi dovranno favorire la valorizzazione del paesaggio agrario prevedendo ad esempio interventi di ripristino, mantenimento e consolidamento dei filari arborei e arbustivi e di zone umide, la tutela dei prati stabili dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio consentano tali colture; l'eventuale edificazione dovrà essere coerente con i caratteri del contesto paesistico-ambientale e con i caratteri storico-architettonici degli edifici esistenti;</i> - <i>nel caso di stepping stones urbanizzate gli interventi dovranno preservare gli spazi a verde pubblico ed a verde privato o condominiale esistenti, nonché gli elementi vegetali presenti (giardini, aiuole, alberi, filari e siepi).</i> <p>In merito ai nodi ecologici la tavola del PTCP distingue <i>i nodi ecologici strategici, per i quali sussiste il divieto di frammentazione o restringimento, da quelli oggetto di eventuali interventi di compensazione.</i></p> <p><i>Gli aspetti attuativi e gestionali della rete ecologica locale, compresa l'eventuale fruizione ricreativa e gli interventi di compensazione strutturale di cui al successivo comma 3, sono invece disciplinati e regolamentati dal POC e dal RUE.</i></p> <p><i>Ai sensi del comma 3 per i nodi della rete ecologica nei quali sono consentiti la frammentazione ed il restringimento, i Comuni, nel caso siano previsti interventi che comportano frammentazione o restringimento, dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici operativi ed attuativi (POC e PUA), idonee misure di compensazione strutturale (...).</i></p> <p>In base a quanto sopra riportato la Stepping Stone individuata a sud-ovest dell'area d'intervento è rappresentata dal nucleo abitato Tarona, mentre la Stepping Stone individuata a nord dell'impianto corrisponde all'abitato di Fondo Fontana; pertanto in sede di PSC saranno molto probabilmente identificate come Stepping Stone Urbanizzate.</p> <p>Per quanto riguarda invece i nodi ecologici la linea di collegamento attraversa un nodo ecologico oggetto di eventuale intervento di compensazione.</p>

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
		<p>Si evidenzia che l'intervento in progetto relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico non prevede la rimozione di nessun elemento vegetazionale preesistente, anzi prevede il mantenimento delle opere a verde previste dal piano cave autorizzato e la realizzazione di un filare arbustivo lungo il perimetro occidentale e perimetrale dell'impianto all'impianto che andrà ad integrarsi e a completare le opere a verde già realizzate nell'ambito delle opere di ripristino della cava.</p> <p>Per quanto riguarda la linea di collegamento la sua realizzazione prevede la posa di un cavo interrato per quasi l'intero tratto mentre solamente l'attraversamento della variante all'SS9 sarà effettuato in aereo. Si precisa che il nodo ecologico individuato dalla cartografia del PTCP si trova in corrispondenza di uno svincolo stradale in cui è riscontrata la presenza di alcuni esemplari arborei isolati, che non saranno comunque interessati dalla realizzazione della linea di collegamento.</p> <p>Nei brevi tratti in cui il cavidotto sarà interrato in aree agricole ovvero nelle aree intercluse dello svincolo stradale non saranno comunque interessati elementi vegetazionali.</p>
Art. 42 – Ambiti ad alta vocazione produttiva	L'area di progetto e la linea di collegamento alla cabina primaria interessa “ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”. (Si rimanda allo stralcio riportato nella figura fuori testo QRP-05),	<p>E' opportuno specificare che l'area di progetto si trova nelle immediate vicinanze del comparto industriale denominato Cepim. Inoltre, l'area di progetto ricade all'interno di un'area di ex cava.</p> <p>Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 12 comma 7 del D. Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.: <i>“gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]”</i>. È altresì opportuno specificare che l'area di progetto è stata in passato oggetto di attività estrattiva, ad oggi conclusa e in fase di sistemazione finale che prevede il ritorno dall'area all'uso agricolo.</p> <p>Si consideri, altresì, che l'area interessata dal progetto è da considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici su suolo ai sensi della DAL della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6/12/2010, come riportato al precedente capitolo 2.</p> <p>Considerando il posizionamento dell'area ed il precedente sfruttamento della risorsa estrattiva, è ragionevole supporre che, per quanto correttamente ultimata la sistemazione finale, la produttività agricola originaria dell'area risulterà compromessa.</p> <p>Inoltre, sempre in relazione alla recente attività estrattiva pregressa, l'area di occupazione degli impianti fotovoltaici, risulta completamente priva di elementi di valenza ambientale e/o paesaggistica.</p> <p>In base alla considerazioni svolte, la realizzazione degli impianti fotovoltaici nella presente area non evidenzia particolari elementi di incongruità con le disposizioni del presente articolo.</p>

5.2 PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI PARMA (PIAE)

Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) è lo strumento di pianificazione provinciale che costituisce parte del PTCP e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive e, più in generale, della filiera dell'estrazione e lavorazione dei materiali inerti.

Il PIAE, approvato dalla Provincia con Delibera C.P. n 117/2008, presentare i seguenti contenuti:

- la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali, per un arco temporale decennale;
- l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, dei fabbisogni e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica, nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
- i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle nuove cave e per il recupero di quelle abbandonate e dismesse;
- i criteri per la destinazione finale delle aree di cava, a sistemazione avvenuta, perseguendo ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali;
- la disciplina del settore dei titoli minerari.

Il PIAE vigente è stato aggiornato attraverso una Variante Specifica, ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000, adottata con Del. C.P. n° 69 del 16.11.2015, controdedotta con Del. C.P. n° 11 del 11.04.2016 e approvata in via definitiva con Del. C.P. n° 40 del 25.07.2016. Tale Variante specifica contiene anche il nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Parma, elaborato ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004.

Inoltre la Provincia di Parma, come previsto dalla L.R. 17/91, aggiorna annualmente il Catasto delle Attività Estrattive d'intesa ed in collaborazione con i Comuni. Le finalità di tale catasto sono le seguenti:

- fornire una visione complessiva delle aree interessate dalle cave ed il loro stato di attività, soprattutto in relazione alle problematiche ambientali e socio-economiche connesse;
- fornire un quadro globale delle risorse estrattive presenti sul territorio, sia in termini qualitativi che quantitativi, in grado di permettere l'adozione di razionali ed efficaci politiche di pianificazione (il cui risultato è costituito dall'adozione e gestione del PIAE).

L'area di progetto risulta compresa all'interno di una cava esaurita individuata nella tavola A.1.1 “Catasto delle attività estrattive 2014” elaborato compreso nel Quadro Conoscitivo della Variante Specifica 2015.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)




Figura 5.2.1 – Stralcio della tavola A.1.1 “Catasto delle attività estrattive 2014” del PIAE vigente (fuori scala) – In verde l’area d’intervento.

L’area individuata per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in progetto ricade, per il catasto cave aggiornato al 2014, parzialmente all’interno di un’area di cava sospesa (polo Tarona).

Ad oggi l’attività estrattiva è terminata e l’area non è suscettibile di ulteriore sfruttamento, tanto che è stata ripristinata dal punto di vista morfologico e vegetazionale in conformità con il piano di coltivazione (che prevedeva il recupero agricolo con siepi perimetrali e fascia tampone lungo il perimetro est), ed è prossima al collaudo definitivo; si specifica che parte dell’area era già stata oggetto di collaudo, ma non è mai tornata all’uso agricolo, in quanto a causa delle limitate dimensioni e di una redditività economica insufficiente non si è mai concretizzato un effettivo interesse per uno sfruttamento agricolo produttivo.

Le aree di ex cava ai sensi della DAL 28/2010 sono conformi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (Allegato 1, punto C, lettera h).

6 PIANI DI LIVELLO COMUNALE

6.1 PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FONTEVIVO (PSC)

il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale, predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del comune di Fontevivo è stato approvato delibera di C.C. n. 56 del 20/12/2012.

6.1.1 Coerenza del progetto con il PSC

Ai sensi dell'art. 15 “Generalità”, il Piano classifica il territorio comunale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/2000, in:

- a. Urbanizzato, che è costituito dalle aree poste all'interno del perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi e che è identificato con apposita simbologia nella tavola di classificazione del territorio del PSC;
- b. Urbanizzabile, che è costituito dalle aree esterne al territorio urbanizzato che il PSC assoggetta a trasformazione urbanistica. Si tratta di quelle parti del territorio destinate a essere trasformate per nuovi insediamenti, per nuove attività produttive e per nuove infrastrutture e attrezzature collettive a servizio degli insediamenti. Rientrano nel territorio urbanizzabile anche gli ambiti da riqualificare quando siano localizzati esternamente al territorio urbanizzato;
- c. Rurale, è costituito dalle aree non comprese nel territorio urbanizzato e nel territorio urbanizzabile.

L'area d'intervento, come mostrato nella figura seguente, ricade in aree del territorio rurale, mentre la linea di connessione interessa tutti e tre gli ambiti territoriali summenzionati; si ribadisce tuttavia che la linea di connessione per la maggior parte del suo sviluppo sarà interrata al di sotto di tratti di viabilità esistenti.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)




Figura 6.1.1 - Stralcio tavola PSC-1 “Classificazione del territorio comunale. In verde le aree di intervento

L'intervento di progetto risulta compatibile con l'ambito individuato dal presente articolo ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 “*Disposizioni generali per l'intero territorio comunale*” comma 3 “la realizzazione di campi fotovoltaici al suolo nel territorio rurale e nei terreni provenienti da attività estrattive è disciplinata ai sensi della Delibera di Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010”.

Nel caso in esame, l'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un'area di ex cava, il cui piano di coltivazione prevedeva il recupero agricolo con siepi perimetrali e fascia tampone, lungo il perimetro est.

Ad oggi l'attività estrattiva è terminata e l'area non è suscettibile di ulteriore sfruttamento, tanto che è stata ripristinata dal punto di vista morfologico e vegetazionale in conformità con il piano di coltivazione, ed è prossima al collaudo definitivo; si specifica che parte dell'area era già stata oggetto di collaudo, ma non è mai tornata all'uso agricolo, in quanto a causa delle limitate dimensioni e di una redditività economica insufficiente non si è mai concretizzato un effettivo interesse per uno sfruttamento agricolo produttivo.

Le aree di ex cava ai sensi della DAL 28/2010 sono conformi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (Allegato 1, punto C, lettera h).

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

L'intervento in progetto risulta quindi compatibile con la classificazione territoriale individuata dallo strumento urbanistico comunale.

Come mostrato dalla figura fuori testo QRP-06, che rappresenta lo stralcio della Tavola PSC-2 “Progetto del territorio comunale”, l'area di intervento ricade all'interno degli “Ambiti agricoli periurbani”, normati dall'art. 36 delle NTA del PSC e all'interno degli “Ambiti estrattivi”, ambiti all'interno del quale valgono le norme del Piano delle attività estrattive comunali cui si rimanda per la discussione.

Ai sensi dell'art. 36, gli ambiti agricoli periurbani “sono le parti del territorio limitrofe o intercluse tra il territorio urbano consolidato e i principali fasci infrastrutturali, ove maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi extra agricoli e più forti sono i rischi di compromissione della struttura produttiva primaria e della qualità ambientale”.

In questi ambiti la pianificazione comunale “dovrà evitare l'occupazione di suoli produttivi che comprometta la sopravvivenza di aziende agricole vitali e contenere la dispersione delle presenze insediative, assicurando la permanenza di varchi e corridoi naturali nel tessuto edificato e creando fasce tampone o filtro nelle zone di confine fra le diverse destinazioni d'uso specie ove si ipotizzino interazioni di disturbo”.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ricade sia in ambiti agricoli periurbani, ma come sopra riportato ricade anche in Ambiti estrattivi. Nel caso specifico l'area individuata è già stata sottoposta ad attività estrattiva, al seguito della quale è stato eseguito il recupero morfologico e quello vegetazionale, il quale ha realizzato lungo i confini nord, ovest e sud delle siepi arboreo-arbustive e lungo il confine est delle fasce tampone.

L'attività estrattiva ha di per se impoverito il suolo per un futuro uso agricolo, rendendolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sia ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., che della DAL 28/2010, mentre il recupero vegetazionale effettuato mediante la realizzazione di fasce tampone, incrementerà i corridoi naturali e permetterà un miglior inserimento paesaggistico e ambientale delle opere, limitandone il disturbo sia dal punto di vista visivo che naturalistico. Tale effetto sarà incrementato dalla realizzazione di un filare arbustivo lungo i confini occidentale e meridionale.

Come mostrato dalla figura fuori testo QRP-07, che rappresenta lo stralcio della Tavola PSC-2 “Progetto del territorio comunale” l'area di intervento ricade:

- nelle fasce di limite di un'area a rischio di incidente rilevante, fasce normate dall'art. 24 delle NTA del PSC;
- nelle zone di protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, normate dall'art. 55 delle NTA del PSC;
- nelle zone di protezione Settore A, normate dall'art. 59 delle NTA del PSC.

Per quanto riguarda le fasce relative alle aree di rischio per incidente rilevante:

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

- la porzione nord-orientale dell'area ricade all'interno dell'area di danno definita “lesioni irreversibili”;
- la porzione rimanente dell'area ricade all'interno dell'area di danno definita “lesioni reversibili”.

Le disposizioni dell'art. 24 riguardano gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia consentiti all'interno delle diverse distanze di danno. La tipologia di progetto in esame non rientra tra le categorie territoriali normate dall'articolo; l'intervento in progetto risulta pertanto compatibile con le disposizioni dell'Art. 24.

Occorre inoltre precisare che la fase di realizzazione sarà relativamente limitata nel tempo (circa 134 giorni da cronoprogramma) mentre in fase di esercizio le presenze all'interno dell'area saranno limitate alle sole fasi di manutenzione ordinaria, quindi il rischio di esposizione degli addetti ai lavori è ulteriormente limitato dalla temporalità degli interventi richiesti all'interno dell'area di progetto.

In merito alle potenziali interazioni tra la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e le aree di rischio si rimanda alla relazione specialistica R07 - “Valutazione rischio incendi”.

Ai sensi dell'art. 55, il PSC, in conformità con l'art. 12bis delle Norme tecniche del PTCP, individua le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, in cui valgono le indicazioni contenute nel piano provinciale (si rimanda a quanto discusso nel § 5.1).

Ai sensi dell'art. 59, il PSC, in conformità con l'art. 23 delle Norme tecniche del PTCP, individua le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in cui valgono le indicazioni contenute nel piano provinciale (si rimanda a quanto discusso nel § 5.1).

6.2 PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE)

Il Progetto Preliminare relativo all'Area estrattiva PG7 è stato sottoposto unitamente all'Ambito estrattivo AC1 alla procedura di Verifica (Screening) che si è conclusa positivamente con l'approvazione del Progetto stesso con Delibera della Giunta Comunale n. 74 del 14/06/2007.

Il successivo Piano di coltivazione e sistemazione finale, redatto oltre che sulla base dei Piani di settore anche in funzione delle prescrizioni emerse durante la procedura di Screening, è stato autorizzato in data 25/1/2008 (Autorizzazione n. 142/2007).

Per quanto riguarda la sistemazione morfologica dell'area si evidenzia che in data 6/8/2010 con prot. 7034 il Comune, sulla base di apposito parere rilasciato da ARPA, ha autorizzato l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Parma - La Spezia. Tali materiali sono stati quindi utilizzati per il ritombamento del vuoto di cava.

Successivamente, con atto prot. 811 del 28/1/2013, il Comune ha rilasciato la proroga all'autorizzazione estrattiva finalizzata al completamento dei lavori di coltivazione e sistemazione finale, posticipando la scadenza dell'autorizzazione al 25/1/2014.

In data 13/5/2013 è stata autorizzata dal Comune (Autorizzazione n. 74/2013) la Variante 2011, che prevedeva quali uniche modifiche al Piano di sistemazione finale il ritombamento totale del vuoto di cava e differenti modalità di smaltimento delle acque superficiali nel tratto intubato del canale Ariazzo. Tale modalità di convogliamento delle acque è stata concessionata (Concessione 14/2012) dal Consorzio di Bonifica Parmense (Disciplinare prot. n. 3321 del 22/5/2012).

Il progetto di sistemazione finale prevedeva la destinazione agricola delle aree di intervento, da ottenersi mediante il ritombamento totale del vuoto di cava. Il ritombamento prevede il riporto di materiali idonei opportunamente rimodellati per garantire il corretto raccordo con le aree adiacenti e il livellamento del terreno, in maniera tale da evitare la costipazione profonda o differenziale del suolo, che potrebbe causare avvallamenti localizzati. Sempre in base alle indicazioni progettuali, la sistemazione finale doveva essere completata da elementi di valorizzazione naturalistica: siepi perimetrali prevalentemente arbustive con funzione consolidante ed ecologica e una fascia tampone riparia arboreo-arbustiva lungo il lato orientale, rivolto verso il F. Taro.

In data 15/5/2013 con prot. n. 4130 è stata certificata dal Comune di Fontevivo, per una porzione dell'area estrattiva, la regolare esecuzione dei lavori di sistemazione finale, come da Piano di coltivazione e successiva Variante 2011 autorizzati.

Al 27/11/2013, data dell'ultimo rilievo topografico eseguito nell'ambito della Relazione annuale, risultano estratti 458.655 m³ di risorsa ghiaiosa, per un quantitativo residuo di circa 5.000 m³.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)

Nel 2014 è stato presentato il Piano di Completamento con il quale è stata richiesta una nuova autorizzazione finalizzata semplicemente ad aggiornamento delle tempistiche di attuazione senza comportare nessuna modifica a quanto previsto dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

Il Comune di Fontevivo in data 26/03/2015 ha rilasciato una nuova autorizzazione (Autorizzazione n. 11/2014).

Nel corso del 2018 sono terminati i lavori di tombamento mentre nel gennaio 2019 sono ultimati gli interventi di messa a dimora delle specie vegetali previste dal progetto di sistemazione finale.

Nella tavola fuori testo QRP - 08 si riporta il *Piano di Completamento – Sistemazione 2014*.

Prossimamente, in seguito del controllo e del ripristino delle eventuali fallanze delle piantumazioni perimetrali, la ditta esercente chiederà il collaudo complessivo finale.

In base alle considerazioni riportate, ne risulta che il progetto in esame è coerente con la normativa di settore, in quanto l'impianto fotovoltaico sarà realizzato in un'area di cava oggi ultimata e ritombata ad uso agricolo; a tal proposito si richiamano, ancora una volta, le disposizioni indicate dal D.M. 10 Settembre 2010 all'Allegato, Parte IV, punto 16.1, lett. d) e dalla D.A.L. n. 28 del 6 Dicembre 2010, che considera idonee all'installazione di impianti fotovoltaici *“le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione di impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava”* (cfr. Allegato I, punto C), lettera h²).

² Allegato I, lettera C): Fuori dalle aree di cui alla lettera A), sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B):

[...] h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava.

7 ANALISI DI COMPATIBILITA' CON I VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA

7.1 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

7.1.1 Parco Fluviale Regionale del Taro

L'area di progetto si trova all'esterno dei confini del Parco Fluviale Regionale del Taro (si veda la cartografia riportata nella tavola fuori testo QRP-09); in particolare l'estremo meridionale dell'area dista circa 730 metri dal confine nord del Parco. Per tale motivo le opere in progetto non sono soggette alle prescrizioni contenute nel Piano Territoriale del Parco (P.T.P.), approvato con Delibera G.R. n. 2609 del 30/12/1999.

7.1.2 Sito - ZSC-ZPS IT4020021 “Medio Taro”

I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come “Direttiva Uccelli”, e la Direttiva 92/43/CEE, nota come “Direttiva Habitat”. Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due Direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate “Zone di Protezione Speciale” (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche definite dalla “Direttiva Uccelli”, mentre sono denominate “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) se identificate in base alla presenza delle specie faunistiche e degli habitat definiti dalla “Direttiva Habitat”.

L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea interconnessa di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata “Natura 2000”, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. Il DPR 357/97³, recante attuazione della summenzionata direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.

³ Il DPR 357/97 è stato successivamente modificato ed integrato dal DPR 120/2003.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

Inoltre la Regione Emilia Romagna con la D.g.r. 1191/2007 *"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04"* ha individuato le "Linee Guida" per la presentazione dello Studio di Incidenza e lo svolgimento della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi.

L'area che sarà interessata dalla realizzazione degli impianti fotovoltaici è un'area di cava, nella quale si è conclusa l'attività di sistemazione finale. Non sono quindi presenti Habitat di interesse comunitario e in questa fase non sono state individuate, durante i sopralluoghi siti idonei al foraggiamento, al rifugio e alla nidificazione di specie di interesse comunitario.

Considerata l'entità dell'opera in progetto e la distanza che intercorre fra il sito scelto per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e i Siti Natura 2000 individuati in aree limitrofe (IT4020021 "Medio Taro" e IT4020022 "Basso Taro") si è ritenuto opportuno effettuare uno studio di Prevalutazione di Incidenza, ai sensi della Dgr 1191/2007, unicamente sul Sito ZSC-ZPS IT4020021, dal quale le aree di interesse distano meno di 500 m in linea d'aria; mentre la distanza dall'area di progetto al sito SIC IT4020022 è superiore, in linea d'aria, 5 km.

Occorre peraltro sottolineare che il ZSC-ZPS IT4020021, è separato dall'area di intervento da una serie di elementi antropici che segnano una netta discontinuità rispetto alle aree di tutela poste più a Sud (l'abitato di Pontetaro, Ponte della Via Emilia, la linea ferroviaria Milano-Bologna, lo stabilimento Euro Rubber, l'area di deposito e stoccaggio materiali edili, e Via Tarona).

7.2 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

L'area d'intervento non interessa zone soggette a vincolo paesaggistico secondo quanto stabilito dell'art. 142 comma 1, lettera c) del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*.

In particolare si sottolinea che l'opera di progetto ricade all'esterno della fascia di rispetto di 150 metri di ampiezza misurata dalla sponda dell'alveo inciso del F. Taro, così come indicata nello strumento urbanistico del Comune di Fontevivo (si veda la già citata tavola fuori testo QRP-07).

Non è quindi richiesta la redazione della relazione paesaggistico-ambientale necessaria per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

7.2.1 Indicazioni contenute nel D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010

Oltre alle aree direttamente interessate dai vincoli stabiliti ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'attenzione agli impatti paesaggistici indotti dalla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili riguarda anche le zone contermini alle aree tutelate; è infatti prevista l'individuazione di un ambito distanziale, esterno alle aree tutelate, in cui può essere giustificata l'adozione di particolari varianti o misure mitigative per limitare gli impatti sul paesaggio. A tale proposito il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010 specifica quanto segue (cfr. punto 14.9, lettera c), Parte III):

*“In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: [...] c) al procedimento di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; in questi casi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; **per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto**”.*

Si ricorda in particolare che ai sensi dell'Allegato 4 del summenzionato D.M. le zone contermini sono calcolate considerando un'area di ampiezza pari a 50 volte l'altezza dell'impianto. Nel caso specifico, considerando l'altezza della recinzione perimetrale degli impianti fotovoltaici sarà pari a 2,50 m, le aree contermini presenteranno un'ampiezza pari a 125 m.

Sebbene tali indicazioni riguardino la procedura di Autorizzazione unica e non debbano necessariamente essere valutate nell'ambito della procedura di Screening, si è ritenuto opportuno approfondire questi aspetti già in questa sede, in modo da definire in modo completo i vincoli e le limitazioni d'uso eventualmente insistenti sul territorio interessato, indirizzando correttamente la progettazione nelle fasi successive.

L'identificazione cartografica delle aree contermini è riportata nella tavola fuori testo QRP-10, da cui si evince che la porzione sud orientale dell'ambito distanziale, calcolato dalla recinzione perimetrale degli impianti, ricade all'interno della fascia di tutela di 150m del F. Taro; secondo le disposizioni del D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, punto 14.9 lettera c) la competente Soprintendenza sarà chiamata ad esprimere il proprio parere all'interno del procedimento di autorizzazione degli impianti fotovoltaici.

Al presente Studio Preliminare Ambientale è allegato un approfondimento specialistico sulla componente paesaggistica, in particolare sui beni paesaggistici presenti nelle zone limitrofe all'area di studio, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

5.1 VINCOLI ARCHEOLOGICI

Gli strumenti di pianificazione vigenti (ed in particolare il PTCP ed il PSC) non segnalano nell'area interessata dal progetto la presenza di beni di interesse archeologico sottoposti a vincolo o a tutela. E' inoltre importante sottolineare che i terreni che verranno occupati dagli impianti sono interamente compresi in un'area di cava, recentemente interessata dagli scavi condotti nel corso dell'attività estrattiva. Ne consegue che gli eventuali depositi antropizzati (paleosuoli o strutture archeologiche) che si fossero conservati al di sopra delle ghiaie di conoide fluviale sarebbero già stati rimossi nel corso della suddetta attività estrattiva, che si è spinta fino ad una profondità di circa 8 metri dal piano di campagna originario.

L'impatto con eventuali ritrovamenti di interesse archeologico risulta trascurabile anche per la realizzazione della linea di connessione alla cabina primaria in quanto buona parte del suo tragitto del cavidotto sarà realizzato lungo viabilità esistenti; si ricorda inoltre che lo scavo per la posa avrà una profondità di circa 1,2 m.

Si ricorda che ai sensi del D. M. 10 Settembre 2010 in fase di avvio della procedura autorizzativa il proponente dovrà inviare comunicazione alla citata Soprintendenza, al fine di verificare l'esistenza di procedure di accertamento della sussistenza dei beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica. In tale sede saranno pertanto recepite eventuali indicazioni e/o prescrizioni dettate dalla Soprintendenza competente.

8 ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE INTRODOTTI DALLA DGR 15158/2018

A completamento delle analisi riportate nei capitoli precedenti, si riporta di seguito una disamina dei criteri di valutazione introdotti dalla Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15158 del 21/09/2018.

8.1 CUMULO CON ALTRI PROGETTI

In base alle informazioni nella disponibilità del proponente ed in seguito ad un'analisi delle foto aeree dell'area oggetto di studio non è stata rilevata la presenza di altri impianti fotovoltaici a terra (e, in particolare, di impianti fotovoltaici a terra di potenza installata > 1 MW) entro una fascia di 1 km di estensione.

Nel complesso è possibile affermare che non sono attesi impatti cumulativi generati da altri progetti analoghi, posto che, come in più parti evidenziato negli elaborati del presente Studio, l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto non determinerà la produzione di emissioni inquinanti, reflui idrici, rifiuti e/o emissioni rumorose che possano generare l'insorgenza di sinergie d'impatto negative con altre attività antropiche

8.2 RISCHIO DI INCIDENTI

L'intervento in progetto non prevede processi produttivi che utilizzino sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I al D.Lgs. 105/2015 in quantità pari o superiori alle soglie indicate dello stesso Decreto.

8.3 RISERVE, PARCHI NATURALI ED ALTRE ZONE AMBIENTALMENTE SENSIBILI

Nell'area di pertinenza dell'impianto si trova a circa 500 m a nord del Parco Fluviale Regionale del Taro e del Sito IT4020016 ZSC-ZPS “Medio Taro” e oltre 5 km a sud rispetto al Sito IT4020017 ZSC-ZPS “Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po” e al Sito ZSC-ZPS IT4020022 “Basso Taro”; per maggiori dettagli si rimanda ai precedenti § 7.1.1 e 7.1.2.

Non è inoltre stata riscontrata la presenza di Zone umide individuate ai sensi della Convenzione di RAMSAR, Zone costiere, Zone montuose e forestali.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”*Studio Preliminare Ambientale – Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)***8.4 ZONE NELLE QUALI GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA SONO GIÀ STATI SUPERATI**

Per quanto riguarda la qualità dell'aria ambiente, come evidenziato nel precedente § 4.2, a cui si rimanda per approfondimenti, il territorio comunale di Fontevivo ricade in “area di superamento “hot spot” PM10 in alcune porzioni del territorio (cfr. Allegato 2-A) ed entro la zonizzazione “IT0892 – Pianura Ovest” (cfr. Allegato 2-B). Si osserva peraltro che l'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO₂ e di altri inquinanti) rispetto a quanto avviene con la produzione di energia da fonti energetiche tradizionali. Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al loro contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente ed è pienamente coerente con gli obiettivi del PAIR 2020.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, si specifica che l'area ricade in zone di territorio designate come vulnerabili ai nitrati (ZVN) individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque. Si osserva comunque che l'impianto in progetto non comporta la produzione di scarichi o reflui potenzialmente inquinanti e che non rientra nelle categorie progettuali di cui all'Allegato B.2, punto B.2.2 (“Cambiamenti di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con superficie superiore a 10 ettari”) e B.2.5 (“Impianti per l'allevamento intensivo di animali [...]”) e di cui all'Allegato B.3, punto B.3.1 (“Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari”); pertanto, l'intervento non è riconducibile a progetti che possano causare un potenziale peggioramento delle qualità di acque dolci, costiere e marine. Deve, anzi, essere considerato che il progetto in esame, sottraendo per un periodo di tempo pari a circa 30 anni l'area dell'impianto alla coltivazione agricola intensiva, comporterà una maggiore protezione degli acquiferi rispetto allo spandimento di concimi e all'impiego di fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari.

8.5 ZONE A FORTE DENSITÀ DEMOGRAFICA

Sono considerati “Zona a forte densità demografica” i territori comunali a densità superiore a 500 abitanti per Km² e con ammontare complessivo di popolazione pari ad almeno 50.000 abitanti.

Il Comune di Fontevivo non rientra pertanto tra i comuni a forte densità demografica come definiti dalla Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15158 del 21/09/2018.

Comune di Fontevivo (PR) – Impianto fotovoltaico “TARONA”**Studio Preliminare Ambientale – Quadro di Riferimento Programmatico (OPB)****8.6 ZONE DI IMPORTANZA STORICA, CULTURALE E ARCHEOLOGICA**

L'intervento in progetto non interessa zone di importanza storica, culturale ed archeologica, qui considerate come gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. 136/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico e come gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o antropologico.

Sempre in merito alla tutela paesaggistica ed archeologica delle zone oggetto di intervento si rimanda anche a quanto riportato con maggiore dettaglio nel precedente § 7.2.

8.7 TERRITORI CON PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE QUALITÀ E TIPICITÀ (ART. 21 D.LGS. 228/2001)

DOP, Igp e Stg sono denominazioni che identificano produzioni agricole e alimentari che devono la propria qualità principalmente al luogo di origine o al metodo tradizionale di produzione. La Regione Emilia-Romagna partecipa al processo di registrazione e al sistema di controllo delle DOP, Igp e Stg, promuove la loro conoscenza e la corretta informazione.


L'Emilia-Romagna vanta attualmente il primato tra le regioni italiane per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di DOP e Igp. In totale sono 44 le produzioni già in possesso della certificazione europea ottenute in tutto o in parte nel territorio della nostra regione.

Il Comune di Fontevivo rientra nella delimitazione della zona geografica delle seguenti produzioni agricole di particolare qualità e tipicità:

- Parmigiano-Reggiano Dop;
- Prosciutto di Parma Dop;
- Coppa di Parma Igp;
- Vino Igt Fortana del Taro

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un'area di ex cava che prevedeva quale destinazione finale il ritorno all'utilizzo di tipo agricolo; l'area ad oggi è stata scavata, è stata ripristinata morfologicamente (riempimento vuoto di cava fino alla quota di p.c.) ma non è ancora ripresa l'attività agricola a causa della limitata fertilità del solo; l'area non è pertanto interessata da produzioni biologiche e/o produzioni agricole di qualità e tipicità caratteristiche della zona in esame.

Elaborati Cartografici



Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA

Studio Preliminare Ambientale

Quadro di riferimento Programmatico

LEGENDA

Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei

Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.12)

Zone di deflusso di piena (art.13)

Ambito A1 - Alveo

Ambito A2

Limiti di progetto (art.12)

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.13bis)

Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)

Corsi d'acqua meritevoli di tutela

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

Zone di tutela naturalistica

Dossi

Calanchi meritevoli di tutela

Parchi regionali con P.T.P. approvato

Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale

Aree di accertata consistenza archeologica

Zone di tutela della struttura centuriata

Elementi della centuriazione

Bonifiche storiche

ELEMENTI DI PROGETTO


Area di progetto

Linea di collegamento

TAVOLA: QRP-01 - Stralcio Tavola C1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" del PTCP

SCALA: 1:15.000

AMBITER S.r.l. Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436
www.ambiter.it info@ambiter.it



UBICAZIONE

Provincia di Parma

Comune di Fontevivo

Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA

Studio Preliminare Ambientale

Quadro di riferimento Programmatico

LEGENDA

- Località con presenza di sfioratori di piena
- Località con rete fognaria depurata a livello privato con A.E. <50
- Località con rete dotata di sfioratore
- Scarico produttivo e/o meteorico di dilavamento
- Depuratore
- Località con depuratore e con scaricatore di piena
- Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato
- Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato e con scaricatori di piena

CARTA DEGLI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE ACQUE

- Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A

Classi di vulnerabilità

- poco vulnerabile
- vulnerabilità a sensibilità attenuata
- vulnerabilità a sensibilità elevata
- Bacini idrografici
- Area di rilevante interesse scientifico, naturalistico e ambientale (D.G.R. 2006/167)
- Rete idrografica


ELEMENTI DI PROGETTO

- Area di progetto
- Linea di collegamento

TAVOLA: QRP-02 - Stralcio Tavola 6 dell'Allegato 4
"Approfondimento in materia di tutela delle acque"
al PTCP

SCALA: 1:10.000





Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA

Studio Preliminare Ambientale

Quadro di riferimento Programmatico

LEGENDA

Elementi della Rete Ecologica

Nodi ecologici strategici con divieto di frammentazione e/o restrizione

Nodi ecologici oggetto di eventuale intervento di compensazione

Stepping Stone

Corridoi ecologici primari

Perimetro Aree Protette ai sensi della LR 6/2005 e Rete Natura 2000

Corridoi ecologici secondari

Interventi progettuali di indirizzo

Allargamento nodo

Filari e fasce arboree agricole o stradali

Nuova area naturale

ELEMENTI DI PROGETTO

Area di progetto

Linea di collegamento

TAVOLA: QRP-04 - Stralcio Tavola C5B "Rete Ecologica della Pianura Parmense" del PTCP

SCALA: 1:10.000

AMBITER S.r.l. Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436
www.ambiter.it info@ambiter.it






Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA

Studio Preliminare Ambientale

Quadro di riferimento Programmatico

LEGENDA

-  Aree di valore naturale ambientale (art.39)
-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.40)
-  Ambiti ad alta vocazione produttiva (art.42)

ELEMENTI DI PROGETTO




-  Area di progetto
-  Linea di collegamento

TAVOLA: QRP-05 - Stralcio Tavola C6 "Ambiti rurali"
del PTCP

SCALA: 1:10.000



Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA
Studio Preliminare Ambientale

Quadro di riferimento Programmatico

LEGENDA

TERRITORIO URBANIZZATO

- Perimetro del territorio urbanizzato (art. 15)
- Ambiti urbani consolidati (art. 22)
- Polo funzionale - Centro Padano Interscambio Merci (art. 25)
- Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale (art. 23)
- Attività a rischio di incidente rilevante ai sensi della L. 334/99 e s.m.i. (art. 24)

AMBITI DEL TERRITORIO RURALE

- Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva (art. 35)
- Ambiti agricoli periurbani (art. 36)
- Ambiti di valore naturale e ambientale (art. 34)

RETE ECOLOGICA DI PROGETTO

- Elementi lineari della rete ecologica esistente (art. 73)

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE


- Ambiti estrattivi

ELEMENTI DI PROGETTO

- Area di progetto
- Linea di collegamento aerea
- Palo di sostegno per linea aerea
- Linea di collegamento interrata

TAVOLA: QRP-06 - Stralcio Tavola PSC-2 "Progetto del territorio comunale"





Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA

Studio Preliminare Ambientale

Quadro di riferimento Programmatico

LEGENDA

Territorio urbanizzato

Territorio urbanizzabile

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 57)

Zone di deflusso di piena (art. 56)

Limite di progetto (art. 54)

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica (art. 55)

Area di inondazione per piena catastrofica (art. 58)

Zona di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 55)

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (150 m) (art. 62)

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 55)

Zona di protezione settore A (art. 59)

Zona di protezione settore B (art. 59)

Zona di protezione settore D (art. 59)

RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Limite elevata letalita' (art. 24)

Limite inizio letalita' (art. 24)

Limite delle lesioni irreversibili (art. 24)

Limite delle lesioni reversibili (art. 24)

ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO

Progetto di tutela recupero e valorizzazione degli ecosistemi padani del fiume Taro e dei fontanili (art. 69)

Oasi di protezione faunistica "Fontevivo" (art. 53)

ELEMENTI DI PROGETTO

Area di progetto

Linea di collegamento aerea

Palo di sostegno per linea aerea

Linea di collegamento interrata

TAVOLA: QRP-07 - Stralcio Tavola PSC-3 "Carta delle tutele ambientali, storico culturali e dei vincoli sovraordinati"


SCALA: 1:10.000



Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA
Studio Preliminare Ambientale

- LEGENDA
- Area di progetto
 - Fascia Tampone Riparia arboreo-arbustiva
 - Siepe prevalentemente arbustiva con funzione consolidante ed ecologica e fasce prative di raccordo con le aree a seminativo
 - Aree con ripristino agricolo
 - Tratto di siepe caratterizzato dalla messa a dimora di esemplari a pronto effetto






Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA

Studio Preliminare Ambientale

LEGENDA

- Area di progetto
- Parco Fluviale Regionale del Taro
- Sito ZSC-ZPS IT4020021 "Medio Taro"





Verifica di assoggettabilità a VIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO TARONA

Studio Preliminare Ambientale

- LEGENDA
- Pannelli fotovoltaici
 - Viabilità bianca interna all'impianto
 - Recinzione perimetrale
 - Area contermini ai sensi del D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010 calcolate come cinquanta volte l'altezza della recinzione (2,50 m) per una distanza complessiva di 125 m
 - Fascia di rispetto 150 m ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. dall'alveo inciso del F. Taro (definita dal PSC del Comune di Fontevivo)

TAVOLA: QRP-10 Rappresentazione delle aree contermini alla fascia dei 150 m del F. Taro

